



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

Capitaneria di porto di Venezia

## **ORDINANZA**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

**VISTA:** l'istanza assunta a protocollo n°23860, in data 29/07/2021, con cui la Soc. ALCOA Trasformazioni S.r.l. con sede in Milano, ha richiesto l'interdizione temporanea all'ormeggio della banchina denominata "ALCOA" in concessione, sita nella sponda meridionale del Canale Industriale Sud del porto di Venezia, allo scopo di effettuare lavori di rimozione del nastro trasportatore a suo tempo installato presso la medesima banchina;

**VISTA:** la nota protocollo n°13568, in data 10/09/2021, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha comunicato il proprio nulla osta di competenza, ai soli fini demaniali marittimi, assoggettato all'accettazione di condizioni e prescrizioni per l'esecuzione degli interventi di che trattasi;

**RITENUTO NECESSARIO:** disciplinare la navigazione nello specchio acqueo prospiciente la banchina interessata dagli interventi di che trattasi, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

**VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e ss.mm./ii. – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

**VISTO:** il "*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*", approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii.;

**VISTI:** gli artt. 17, 24, 62, 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima.

## **RENDE NOTO**

che **dal giorno 20 al giorno 30 settembre 2021**, la Società ALCOA Trasformazioni S.r.l. eseguirà lavori di rimozione del nastro trasportatore a suo tempo installato presso la banchina **ALCOA**, sita sulla sponda meridionale del **Canale Industriale Sud** del porto di Venezia, come individuata nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza.

# **ORDINA**

## **Articolo 1**

*(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)*

Durante l'arco temporale di cui al "rende noto", lo specchio acqueo prospiciente la banchina **ALCOA**, sita sulla sponda meridionale del **Canale Industriale Sud** del porto di Venezia per una distanza di 20 metri dalla medesima banchina, è interdetto alla navigazione, alla sosta e ad ogni altro uso pubblico alle unità navali di tutte le tipologie.

## **Articolo 2**

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- degli articoli 1174, comma 1, e/o 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

Amm. Isp. (CP) Piero PALLIZZARI

*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)*

AREA DI INTERVENTO – BANCHINA ALCOA DEL PORTO DI VENEZIA

